



COMUNE DI ALTAMURA
REGOLAMENTO DELLA
TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Capo I - Norme Generali	2
Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Compiti dell'Ufficio Toponomastica	2
Capo II - Toponomastica	2
Art. 4 - Denominazione aree di circolazione.....	2
Art. 5 - Obbligo di comunicazione.....	2
Art. 6 - Richieste nuova denominazione.....	2
Art. 7 - Denominazione aree di circolazione – Competenza.....	2
Art. 8 - Commissione Toponomastica.....	3
Art. 9 - Compiti della Commissione Toponomastica.....	3
Art. 10 - Compiti dell'Ufficio Toponomastica.....	4
Art. 11 - Valore informativo dello Stradario.....	4
Art. 12 - Targhe Viarie.....	4
Capo III- Numerazione Civica	4
Art. 13 - Attribuzione della Numerazione Civica Esterna.....	4
Art. 14 - Caratteristiche della targhetta della Numerazione Civica Esterna.....	5
Art. 15 - Attribuzione della Numerazione Civica Interna.....	5
Art. 16 - Richiesta di Numerazione Civica Interna ed Esterna	5
Art. 17 - Soppressione di Numerazione Civica Interna ed Esterna	5
Art. 18 - Rettifica di Numerazione Civica.....	5
Art. 19 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati.....	5

CITTA' DI ALTAMURA
(Prov di Bari)

196
R.A.
Atto depositato nella Segreteria Comunale
dal 11-02-2016 al 26-02-2016

Altamura 11 FEB. 2016



Il Capo Servizio Segreteria
Dott. Carlo Carretto

Capo I - Norme Generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2 - Definizioni

(D.P.R. n. 223 del 1989 - Regolamento anagrafico della popolazione residente Istruzioni per l'ordinamento ecografico - edizione 1992)

1. Per *area di circolazione* si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.
2. Per *unità ecografica semplice* si intende un'abitazione, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita effettiva delle persone; un esercizio, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; un ufficio o simili.
3. L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su scale, corti o cortili interni.
4. La *numerazione civica esterna* contraddistingue gli accessi esterni - anche se secondari - che, dall'area di circolazione, immettono alle unità ecografiche semplici.
5. La *numerazione interna* contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da scale o cortili interni.
6. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica.

Art. 3 - Compiti dell'Ufficio preposto

E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione e la revisione della numerazione civica e della toponomastica, tramite l'ufficio preposto individuato nell'Ufficio Toponomastica.

Capo II - Toponomastica

Art. 4 - Denominazione aree di circolazione

(D.P.R. n. 223 del 1989 art. 41 - Circ. ISTAT n. 4 del 2000)

1. Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico o destinato ad essere aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, costituisce area di circolazione che deve essere distinta da una propria denominazione.
2. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto ancora denominazione ufficiale.

Art. 5 - Obbligo di comunicazione

1. Il Settore Lavori Pubblici dovrà trasmettere tempestivamente all'Ufficio Toponomastica la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione e, comunque, qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale.
2. Il Settore Lavori Pubblici dovrà trasmettere anche la documentazione cartografica riguardante le nuove aree di circolazione, affinché l'Ufficio Toponomastica possa tenere aggiornate le mappe toponomastiche.

Art. 6 - Richieste nuova denominazione

1. Le proposte d'intitolazione possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, associazioni, comitati e singoli cittadini, purchè tale richiesta, sia debitamente motivata e corredata da biografie in caso di persone oppure informazioni storico-culturali per altri toponimi.
2. Le richieste di denominazione devono essere presentate utilizzando il modello standard messo a disposizione dall'Ufficio Toponomastica.
3. Le richieste dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo.
4. Le richieste così pervenute saranno sottoposte alla valutazione della Commissione Toponomastica che le esaminerà nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 7 - Denominazione aree di circolazione - competenza
(Legge n. 1188 del 1927 - artt. 1-6)

1. Nell'attribuzione di nuovi toponimi devono essere garantite le caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone territoriali definite ovvero per aree tematiche.
2. Nessuna area di circolazione può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa della libertà. I Prefetti delle Province hanno, comunque, facoltà di deroga, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano bene meritato alla Nazione. (Decreto Ministero dell'Interno del 25/9/1992).
3. E' da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a piazza, piazzale, via, viale, vicolo,... onde eliminare possibili confusioni.
4. E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai residenti ed alle attività ivi installate. In caso di modifica di nome a vecchie strade o piazze comunali occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, tramite la competente Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali. (R.D.L. n. 1158 del 1923).
5. La denominazione delle aree di circolazione, la cui intitolazione spetta al Comune, è di competenza della Giunta Comunale, su proposta della Commissione Toponomastica.
6. Le deliberazioni toponomastiche devono essere trasmesse al Prefetto e acquistano efficacia dopo il visto di approvazione prefettizia.

Art. 8 - Commissione Toponomastica

1. L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una Commissione consultiva che viene nominata dalla Giunta Comunale, sentiti i gruppi consiliari i quali possono altresì indicare dei nominativi secondo i criteri di cui al successivo comma.
2. La Commissione è composta dal Sindaco o suo delegato, che ne è il Presidente, da quattro consiglieri, due di maggioranza e due di minoranza e da quattro membri esterni all'Amministrazione Comunale, scelti dal Sindaco in base alle esperienze professionali, all'impegno culturale e alle conoscenze storiche e sociali del territorio. Questi componenti hanno diritto al voto.
3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto, compreso il Presidente.
4. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La Commissione resta in carica per l'intera durata del mandato del Sindaco e si intende prorogata nelle sue funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.
6. In caso di rinuncia, dimissioni o cessazione di un componente il Sindaco provvede alla sua sostituzione.
7. Non è prevista alcuna forma di rimborso o compenso per i componenti della Commissione.
8. La Commissione è convocata dal Presidente nel caso di realizzazione di nuove aree di circolazione per le quali risulta indispensabile la denominazione oppure su richiesta di almeno la metà dei componenti con diritto al voto.
9. Le funzioni di segreteria sono svolte dal responsabile dell'Ufficio Toponomastica. Delle riunioni della Commissione deve essere redatto, a cura della segreteria, apposito verbale.

Art. 9 - Compiti della Commissione Toponomastica

1. La Commissione è a carattere consultivo ed ha l'incarico di esaminare ed esprimere un motivato parere, su tutte le proposte di denominazioni e modifica delle denominazioni riguardanti la toponomastica comunale: aree di circolazione, scuole, edifici pubblici, impianti sportivi, parchi, lapidi, cippi e in generali luoghi e strutture pubblici o aperti al pubblico di pertinenza comunale.
2. Tale funzione deve essere esercitata avendo cura di tutelare la storia toponomastica di Altamura e del suo territorio, con particolare attenzione alla circostanza che le denominazioni proposte rispettino, in primo luogo, l'identità culturale, sociale e civile della comunità locale.
3. La Commissione dovrà perciò verificare che i toponimi riguardanti persone, episodi, luoghi o altro siano congrui alla funzione toponomastica per cui sono stati scelti e non rispondano, perciò, a pure

logiche onorifiche; che essi, qualora siano legati alla realtà territoriale o abbiano rilevanza nazionale e internazionale, siano scelti in funzione dei legami con l'identità e gli interessi della comunità altamurana.

4. La Commissione può, di propria iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale e in generale su tematiche ad essa afferenti.

Art. 10 - Compiti dell'Ufficio Toponomastica

1. E' compito dell'Ufficio Toponomastica:

- a) preparare i documenti da presentare alla Commissione Toponomastica;
- b) predisporre gli atti amministrativi da presentare alla Giunta relativi alle delibere di Toponomastica e prepara gli atti da inviare al Prefetto per la relativa autorizzazione;
- c) mantenere il registro di tutte le richieste di intitolazione pervenute all'Amministrazione comunale.
- d) predisporre e fornire la modulistica.

2. E' altresì compito dell'Ufficio Toponomastica curare l'aggiornamento e la divulgazione dello stradario comunale e delle mappe toponomastiche comunali, collegando ad ogni area viaria le informazioni territoriali di zona.

Art. 11 - Valore informativo dello Stradario

1. Lo stradario contiene l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale. Le informazioni minime da inserire sono:

- Codice via: univoco e generato in maniera progressiva;
- Specie dell'area di circolazione (via, piazza, vicolo, ecc.);
- Denominazione;
- Descrizione dei punti estremi della via;
- Sezione di censimento;
- Ecc.

Queste informazioni sono uniche e condivise all'interno dell'Amministrazione Comunale e divulgate ai cittadini.

Art. 12 - Targhe Viarie

1. Il Comune, tramite il Settore Lavori Pubblici, provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti la denominazione delle aree di circolazione.

2. Il nome della persona a cui è intitolata l'area di circolazione viene riportato per esteso, mettendo prima il nome poi il cognome.

Capo III - Numerazione Civica

Art.13 - Attribuzione della Numerazione Civica Esterna

1. La numerazione civica esterna è costituita dai numeri che indicano gli accessi esterni che immettono dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici, che possono essere: abitazioni, esercizi, uffici od altro manufatto adibito ad abitazione o ad attività. Sono escluse: le porte delle chiese, gli accessi ai monumenti pubblici che non immettono anche in uffici e abitazioni di custodi, le porte di ingresso a fienili, legnaie, stalle e simili.

2. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica esterna, che sarà ordinata secondo la successione naturale dei numeri o in base alla successione metrica, in base alla zona in cui si trova l'area di circolazione.

3. La numerazione comincia dall'estremità che fa capo all'area di circolazione rispetto ai punti estremi fissati dall'Ufficio Toponomastica, assegnando i numeri dispari al lato sinistro e i pari al lato destro.

Art. 14 - Caratteristiche della targhetta della Numerazione Civica Esterna

1. I numeri civici esterni devono essere indicati su targhe di materiale resistente.

2. La targhetta deve esser posizionata, preferibilmente, in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro e, ad ogni modo, deve essere ben visibile dall'area di circolazione.

Art. 15 - Attribuzione della Numerazione Civica Interna

1. La numerazione civica interna è costituita dai numeri che indicano gli accessi alle unità ecografiche semplici, a cui non si può accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne. (D.P.R. 223 del 1989 art. 42)
2. Le unità ecografiche possono essere: abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, ecc.. I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente.

Art. 16 - Richiesta di Numerazione Civica Interna ed Esterna

1. La richiesta di civico deve essere presentata tramite il modulo standard messo a disposizione dell'ufficio toponomastica..
2. Non saranno accettate richieste presentate in maniera difforme e incomplete, senza la documentazione a corredo, indicata nella modulistica.
3. La richiesta di numerazione civica deve essere presentata dal proprietario dell'immobile, da un suo delegato o dal tecnico che ne segue la pratica edilizia.
4. La richiesta di numerazione civica, per immobili nuovi o nati da ristrutturazioni, deve essere effettuata a costruzione completata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato (Art. 43 D.P.R. n. 223/1989).

Art. 17 - Soppressione di Numerazione Civica Interna ed Esterna

1. Un numero civico è soppresso quando l'edificio o l'unità immobiliare che identifica viene demolita o subisce variazioni tali da dover rivedere la numerazione civica ad esso riferita.
2. La richiesta di soppressione di un numero civico può essere presentata dal proprietario, suo delegato o dal tecnico che ne segue la pratica edilizia, su modulo standard messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
3. La soppressione di numeri civici, può avvenire anche d'ufficio.

Art. 18 - Rettifica di Numerazione Civica

1. Un numero civico può essere rettificato d'ufficio se la numerazione civica esistente non identifica correttamente la situazione reale delle unità ecografiche che devono essere individuate.
2. L'Ufficio Toponomastica attiva le procedure per dare comunicazione alle famiglie residenti, ai titolari delle attività ed ai proprietari degli immobili.
3. E' compito dell'Ufficio Toponomastica avviare tutti i processi e le comunicazioni necessarie per segnalare agli altri Settori dell'Amministrazione e agli Enti questa rettifica, onde rendere minimo il disagio per il cittadino o l'intestatario della ditta.

Art. 19 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. La richiesta di numerazione civica deve essere presentata:
 - per la bonifica di situazioni pregresse esistenti;
 - per nuovi interventi edilizi che comportano nuove costruzioni o che modificano il numero delle unità ecografiche, la posizione e la quantità degli accessi sul fronte strada e/o sull'edificio nonché degli accessi interni di costruzioni esistenti.
2. La richiesta di numero civico a seguito di bonifica di situazioni pregresse, deve pervenire con il medesimo modello, e deve essere corredata di planimetria catastale della situazione esistente o progetti precedentemente autorizzati e l'esatta individuazione dell'edificio sul territorio.
3. Il proprietario ha anche l'obbligo di comunicare, con il medesimo modello, la soppressione di numeri civici sia interni che esterni, dovuti a demolizioni di edifici o chiusura di accessi.
4. La richiesta di soppressione di numerazione esistente deve riportare i riferimenti alla pratica edilizia da cui scaturisce e deve essere presentata dopo l'inizio lavori e prima della fine lavori.
5. In caso di necessità di attribuzione di numerazione civica interna, vi è la necessità di completare la documentazione elencata sopra con il progetto delle varie unità ecografiche e la loro distribuzione all'interno dell'edificio.
6. Le spese relative al costo delle targhette della numerazione civica esterna ed interna, comprensive della posa in opera, sono poste a carico del proprietario richiedente. (Legge 1228 del 1954- art. 10).
7. Il proprietario dell'immobile e/o gli amministratori degli edifici hanno l'obbligo di mantenere pulite, ben visibili e in ottimo stato le targhe di numerazione civica.

8. La targhetta deve, ad ogni modo, essere ben visibile ed individuabile dall'area di circolazione, pertanto se l'entrata dell'edificio non è ben individuabile dall'area di circolazione, vi è l'obbligo, per il proprietario, di apporre sia la targhetta sulla porta di entrata sia sul cancello esterno o, in mancanza di cancello, sul confine di sua proprietà su relativo palo di richiamo.
9. Nel caso di un singolo alloggio o singolo esercizio nell'edificio, è sufficiente apporre il numero civico solo sul cancello o sul palo di richiamo, essendo comunque univocamente individuata l'unità ecografica.
10. Il proprietario ha il divieto di attribuire in maniera autonoma il numero civico, senza previa richiesta e autorizzazione dell'Ufficio competente.

